

FISCO news

PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XX - N. 3 - maggio/giugno 2016

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tr) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Via Stella 11/B - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

2 MAGGIO lunedì

- Comunicazione polivalente "acquisti da s. Marino": marzo 2016

9 MAGGIO lunedì

- 5 per mille dell'IRPEF - iscrizione: invio telematico per Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della domanda di iscrizione negli elenchi 2016 dei possibili destinatari del 5 per mille IRPEF

16 MAGGIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **Autoliquidazione INAIL - versamento rata**

25 MAGGIO mercoledì

- Elenchi intrastat: mensili

31 MAGGIO martedì

- Comunicazione polivalente "acquisti da s. Marino" aprile 2016
- Estromissione immobili (imprenditore individuale): annotazione nelle scritture contabili

16 GIUGNO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **Versamento delle imposte saldo e acconto di:**
 - mod. 730: soggetti privi di sostituto
 - Unico 2016 Persone fisiche / società di persone
 - Unico 2016- soggetti IRES
 - Mod. Irap 2016
- **Diritto annuale Camera di Commercio:** versamento
- **Adeguamento degli studi di settore:** versamento dell'IVA relativa e dell'eventuale maggiorazione (3%)
- **Versamento imposte sostitutive:** soggetti in regime dei minimi, cedolare secca, forfetari, IVAFE, ecc.
- **IMU e TASI:** versamento acconto anno corrente (a discrezione anche in unica soluzione)
- **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni:** versamento in unica rata e senza interessi dell'imposta sostitutiva

27 GIUGNO lunedì

- Elenchi intrastat: mensili

30 GIUGNO giovedì

- Comunicazione polivalente "acquisti da s. Marino" maggio 2016
- **Rivalutazione terreni e partecipazioni:** versamento imposta sostitutiva beni posseduti al 01.01.2016 (prima rata o unica soluzione), al 01.01.2015 (seconda rata) e al 01/01/2014 (terza rata)
- **IMU e TASI:** presentazione della dichiarazione per variazioni avvenute nel corso del 2015

DETRAZIONE IRPEF 65%: cessione al fornitore del condominio

Con riferimento alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la Legge di Stabilità per il 2016 prevede che i soggetti "incapienti" possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Le modalità attuative di tale disposizione sono state stabilite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434.

LA NORMA

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione del 65% spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'IRPEF in quanto contribuenti che ricadono nella c.d. "no tax area" (possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR). Tali contribuenti, infatti, non beneficerebbero della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, la cessione potrà essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d'imposta.

CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Le condizioni per il trasferimento della detrazione, pari al 65% delle spese poste a carico del singolo condomino (calcolate sulla base alla tabella millesimale di ripartizione), sono le seguenti:

- le spese per gli interventi devono essere sostenute nel 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, deve risultare da apposita delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione o da una specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno, mediante una apposita comunicazione scritta al condominio;
- entro il 31 marzo 2017 il condominio deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle relative spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l'importo del credito ceduto a ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa telematicamente dal condominio, direttamente (mediante Fisconline o Entratel) o tramite gli intermediari abilitati. Infine, il condominio dovrà comunicare ai

segue a pagina 2

In questo numero:

- **DETRAZIONE IRPF 65%: cessione al fornitore del condominio**
- **DICHIARAZIONI 2016: termini di presentazione e versamento**
- **PENALE OMESSI VERSAMENTI: modificate le soglie**
- **AGEVOLAZIONI: nuova Sabatini**
- **ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE: precisazione**
- **VERIFICHE FISCALI: diritto al contraddittorio**
- **UNICO 2016 PERSONE FISICHE: rivalutazione dei terreni e partecipazioni**
- **CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO: operazioni con l'estero**
- **CREDITO IVA: nuovo modello TR**

RASSEGNA STAMPA

sintesi

La Cassazione allarga l'operatività del transfer pricing

Ai fini del transfer pricing non è possibile fare riferimento alla nozione civilistica di controllo societario, rilevando invece il concetto di impresa: tale interpretazione "ampia" delle operazioni infragruppo (fondata sull'assenza di un richiamo espresso nella norma) è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8130/2016.

Per i giudici di legittimità, in particolare, i criteri adottati dall'art. 110, comma 7, del Tuir, si applicano a prescindere dalla verifica dei presupposti chiesti dall'art. 2359 del codice civile ai fini del controllo societario: per il rapporto di controllo, infatti, né la normativa domestica né le disposizioni emanate in ambito Ocse forniscono una definizione. Il ricorso all'art. 2359 appare quindi limitativo se si considera la ratio della norma, dettata con l'obiettivo di contrastare manovre elusive. Tali considerazioni sono confermate dalla circostanza che il richiamato art. 110 utilizza il termine "impresa", vale a dire un concetto più ampio di "società".

(Il Sole 24 Ore del 23 aprile 2016, pag. 18)

Sabatini-ter esclusa per i beni usati

Possono beneficiare della Sabatini-ter le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese (oppure nel registro delle imprese di pesca);
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non sono considerate imprese "in difficoltà".

La misura è estesa inoltre alle imprese estere che abbiano la sede in un Paese Ue. È agevolabile l'acquisto - anche in leasing - di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo e hardware, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del Codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel territorio nazionale.

Si tenga presente inoltre che: 1. non sono ammessi gli acquisti di beni che costituiscono una mera sostituzione di beni esistenti; 2. i nuovi beni (se non in leasing) devono essere capitalizzati e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni; 3. non sono ammessi i singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'Iva; 4. sono esclusi materiali di consumo, terreni e fabbricati, commesse interne, beni usati, scorte, imposte e tasse.

(Italia Oggi Sette del 25 aprile 2016, pag. 15)

La società non è di comodo se dimostra lo svolgimento di attività imprenditoriali

La società che sia in grado di dimostrare l'effettivo svolgimento di attività imprenditoriali non può mai essere considerata di comodo, neppure se risulta non congrua ai fini degli studi di settore: lo ha affermato la quinta sezione della commissione tributaria regionale di

SEGUE DALLA PRIMA - DETRAZIONE IRPEF 65%: cessione al fornitore del condominio

fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate; il mancato invio della comunicazione renderà infatti inefficace la cessione del credito.

UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI

Il credito ceduto è utilizzato dai fornitori:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017.

Il relativo modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo

conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato. La quota del credito non fruita nell'anno sarà utilizzabile negli anni successivi, ma non potrà essere chiesta a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulla spettanza della detrazione e del credito.

Qualora la detrazione non spetti, anche parzialmente, in capo al condono, provvederà al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni; mentre nel caso di fruizione indebita (anche parziale) del credito da parte dei fornitori, l'Agenzia provvederà al recupero del relativo importo nei loro confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Alessandro DALMONEGO
Studio Fronza Comm. Ass.ti

DICHIARAZIONI 2016: termini di presentazione e versamento

Nella tabella seguente riportiamo le principali scadenze aggiornate relative alle dichiarazioni annuali 2016 per l'anno 2015. È prevista anche per quest'anno la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo 2015 e di primo acconto 2016 in rate mensili entro il mese di novembre (tasso interesse da applicare 4% annuo).

TIPO DICHIARAZIONE	PRESENT. CARTACEA	PRESENT. TELEMATICA	VERSAMENTO
IVA ANNUALE	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	16 marzo 2016 o 16 giugno 2016 (+0,40% mensile, per i soggetti Unico)
MOD. 730 (CAAF) MOD. 730 PRECOMPILATO		7 luglio 2016	
UNICO PER PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P.IVA	Eccezionalmente ammessa in pochissimi casi entro il 30 giugno 2016	30 settembre 2016	16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 (+0,40%)
UNICO PER PERSONE FISICHE TITOLARI DI P.IVA	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 (+0,40%)
UNICO SOC. DI PERSONE	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 (+0,40%)
UNICO ENTI NON COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano entro i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio solare che approvano il bilancio oltre i 120 gg dalla chiusura dell'esercizio)</small>	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
UNICO SOC. DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI <small>(esercizio scadente nel periodo 1° giugno 2015 - 31 maggio 2016)</small>	Esclusivamente telematica	Entro l'ultimo giorno del 9° mese dalla chiusura del periodo d'imposta o dalla decorrenza degli effetti	Entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio o entro il 16 del sesto mese successivo se questa non avviene o entro 30 gg. successivi (+0,40%)
DICHIARAZIONE IRAP	Esclusivamente telematica	30 settembre 2016	16 giugno 2016 o 16 luglio 2016 (+0,40%)
MOD 770 SEMPL.	Esclusivamente telematica	1 agosto 2016	
MOD 770 ORD.	Esclusivamente telematica	1 agosto 2016	

Le persone che possono utilizzare la forma cartacea per l'invio della dichiarazione sono le seguenti:

- soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- contribuenti persone fisiche che devono presentare alcuni quadri particolari (RM, RW, RT, AC);
- soggetti che presentano la dichiarazione di soggetti deceduti.

PENALE OMESSI VERSAMENTI: modificate le soglie

Il 22 ottobre è entrata in vigore la riforma dei reati tributari (D.Lgs. n. 158 del 2015). La riforma presenta un impatto rilevante sulle condotte di omesso versamento ritenute certificate e/o dell'IVA.

Per gli omessi versamenti ai sensi degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, le soglie sono state così modificate:

- per le ritenute: da 50.000 euro ad euro 150.000 euro

- per l'IVA: da 50.000 euro ad euro 250.000

Quindi già a partire dalla prossima data di scadenza del pagamento dell'acconto IVA occorrerà fare riferimento alla nuova soglia di punibilità. Stesso discorso vale per l'omesso versamento delle ritenute (la cui prossima scadenza penalmente rilevante è la data di presentazione del mod. 770/2016).

Per quanto attiene le ritenute non si farà più riferimento alla certificazione rilasciata ai sostituiti in quanto è sufficiente che le stesse siano dovute in base alla dichiarazione.

È prevista una retroattività della norma che va pertanto a sanare anche la posizione di quei soggetti che, avendo già ricevuto l'avviso bonario, sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria. L'articolo 2 del Codice penale infatti prevede la retroattività di una nuova legge penale più favorevole rispetto a quella previgente ma entrata in vigore dopo la commissione del fatto di reato per cui si procede; quindi nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Destino diverso è riservato alla fattispecie di indebita compensazione (art. 10-quater), che è duplicata, distinguendosi a seconda che sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti. Ferma, in ogni caso, la soglia sopra i 50.000 euro, nella prima ipotesi (crediti non spettanti), la sanzione resta la reclusione da 6 mesi a 2 anni, nella seconda (crediti inesistenti), invece, sarà la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

Altro aspetto rilevante della riforma è la causa di non punibilità laddove il debito tributario sia stato estinto prima dell'apertura del dibattimento (per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1) o entro il termine di presentazione della dichiarazione (per i reati di cui agli artt. 4 e 5). Le condotte relative ai crediti non spettanti, con quelle di omesso versamento IVA e di ritenute (artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater) non saranno punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti con integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini della circostanza attenuante correlata al pagamento del debito tributario, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo e la prescrizione è sospesa. Il giudice può prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, se lo ritiene necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Per le fattispecie di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5), invece, la punibilità è esclusa se i debiti tributari (incluse sanzioni amministrative e interessi) sono estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso o presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché tali adempimenti siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Filippo PALLAORO
Studio Degasperis Martinelli

TIPOLOGIA DI REATO	DLGS 74/2000 (norma vecchia)	DLGS 158/2015 (norma attuale)
Omesso versamento di ritenute certificate	>50.000 reclusione da 6 mesi a 2 anni	>150.000 reclusione da 6 mesi a 2 anni il reato si configura anche quanto le ritenute siano state inserite nella dichiarazione (anche se non certificate)
Omesso versamento Iva	>50.000 reclusione da 6 mesi a 2 anni	>250.000 reclusione da 6 mesi a 2 anni
Indebita compensazione	Utilizzo crediti non spettanti per un importo > 50.000 euro per ogni periodo d'imposta - reclusione da 6 mesi a 2 anni	se l'indebita compensazione riguarda crediti non spettanti, la sanzione è invariata se l'indebita compensazione riguarda crediti inesistenti la sanzione va da 18 mesi a 6 anni

RASSEGNA STAMPA sintesi

Firenze con la sentenza n. 512/2016, depositata lo scorso 15 marzo.

La pronuncia confermava la sentenza emessa in primo grado dai giudici tributari di Pistoia, secondo i quali dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modifiche dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) l'impresa che esercita la propria attività ma che non consegue i ricavi totalizzati applicando i coefficienti, non dev'essere ritenuta di comodo, atteso il mancato utilizzo dei beni da parte dei soci o dei familiari a titolo gratuito.

(Italia Oggi del 23 aprile 2016, pag. 29)

Deduzione Irpef del 20 per cento anche per le locazioni "4+4"

La deduzione Irpef del 20 per cento - riconosciuta per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di immobili abitativi da locare - spetta anche per i contratti a canone "libero" (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431) della durata di quattro anni rinnovabili tacitamente per altri quattro (cosiddetto "4+4").

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate in una risposta fornita al Sole 24 Ore, nella quale si precisa che il requisito richiesto dalla legge ("locazione per almeno otto anni") può essere rispettato attraverso qualsiasi tipologia di contratto di locazione - pertanto - si legge nel documento - sono comprese "anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti".

Le Entrate precisano, inoltre, che l'agevolazione in commento è riconosciuta "a prescindere dal soggetto cedente l'unità immobiliare".

(Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016, pag. 48)

Iva detraibile anche senza contratto

Ai fini della detrazione Iva e della deducibilità di un costo è irrilevante l'assenza di un contratto, essendo richieste unicamente l'effettività del costo medesimo (e quindi dell'operazione) e l'inerenza: il principio è contenuto nella sentenza n. 7881/2016 della Corte di Cassazione. Nell'occasione i giudici di legittimità hanno inoltre confermato il principio - già espresso in precedenti interventi - secondo cui il contenuto di una fattura si presume vero: la legge pone in capo all'Amministrazione l'onere di provare l'insussistenza dei requisiti richiesti ai fini sia della deducibilità del costo che della detraibilità dell'Iva.

Resta peraltro fermo che l'esistenza di un contratto tra le parti costituisce comunque un elemento importante, tanto più laddove il documento fiscale si riveli generico.

(Il Sole 24 Ore del 21 aprile 2016, pag. 44)

Professionisti, Iva dovuta anche se l'attività è cessata

Rilevano ai fini Iva i compensi relativi a prestazioni professionali che siano stati incassati successivamente alla cessazione dell'attività e la chiusura della partita Iva: lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8059/2016.

Per i giudici, in particolare, il presupposto impositivo è identificato con il momento in cui è stata effettuata la prestazione, a nulla rilevando la data del pagamento. Sostenere il contrario sulla

RASSEGNA STAMPA sintesi

base dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (per il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo), sarebbe in contrasto sia con la sesta direttiva Iva (77/388/Cee), sia con l'attuale (2006/112/Ce). Le norme comunitarie distinguono infatti tre distinti momenti: a. il fatto generatore; b. l'esigibilità; c. il pagamento.

(Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2016, pag. 47)

Sull'individuazione dei "beni significativi" le Entrate chiariscono i dubbi

In merito alla portata del concetto di "beni significativi" - ai fini dell'aliquota Iva - un punto fermo è stato messo dalla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E/2016: nel documento viene infatti precisato che nell'ambito della fornitura e posa in opera di infissi, l'aliquota agevolata del 10 per cento è applicabile a tutte le parti staccate che siano caratterizzate da autonomia funzionale rispetto al bene (infisso).

Si legge, infatti, che "ove nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale".

Si ricorda che i "beni significativi" - individuati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999 - sono esclusi dall'applicazione dell'Iva agevolata nel caso in cui abbiano un valore superiore al 50 per cento della prestazione effettuata. In materia si rinvia anche alla circolare n. 71/E/2000 e alla risoluzione n. 25/E/2015.

(Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2016, pag. 37)

A disposizione della GdF lo "spesometro integrato"

Con una circolare del 14 aprile il Comando generale della Guardia di Finanza ha illustrato ai propri reparti territoriali le caratteristiche di cinque nuovi applicativi informatici che permetteranno di effettuare selezioni più mirate dei contribuenti da sottoporre a verifica.

Tra questi, il più importante è probabilmente rappresentato dallo "spesometro integrato": con questo strumento sarà possibile utilizzare - per le annualità 2012 e successive - determinati dati (fatture attive e passive, acquisti in contanti per importi superiori a 1.000 euro da parte di turisti extraeuropei, operazioni con San Marino e da Paesi black list) in abbinamento con un'altra serie di informazioni (contratti di noleggio e leasing, elenchi Intrastat, bollette doganali, comunicazione dati Iva e dichiarazione Iva).

(Italia Oggi del 16 aprile 2016, pag. 29)

Fuori dal canone Rai tablet e smartphone

Tra gli interventi che il Ministero dello Sviluppo Economico apporterà al decreto sul canone Rai (necessari a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato) vi sarà con tutta probabilità la precisazione che apparecchi quali tablet e smartphone sono esclusi dal tributo.

Si tenga presente inoltre che - come chiarito nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Entrate - non sono tenuti a versare il canone colf e badanti residenti o domiciliati presso una famiglia che già è

AGEVOLAZIONI: nuova Sabatini

Dal 2 maggio 2016 le micro, piccole e medie imprese (PMI) possono presentare domanda per i finanziamenti della c.d. Nuova Sabatini, finalizzati a coprire investimenti in nuovi macchinari, impianti ed attrezzature. L'agevolazione consiste in un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75% della durata di 5 anni e per un importo equivalente al finanziamento.

La domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento devono essere presentate alla banca o intermediario finanziario dalle PMI.

La misura serve a sostenere gli investimenti per l'acquisto, anche in leasing finanziario, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo nuovi di fabbrica, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. È essenziale che i beni strumentali siano destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nel territorio nazionale e siano dotati, sia singolarmente sia nel loro insieme, di un'autonomia funzionale.

Gli investimenti devono infine soddisfare un vincolo di destinazione, in quanto è indispensabile che i beni strumentali siano deputati a realizzare i seguenti obiettivi:

- creare un nuovo stabilimento;
 - ampliare uno stabilimento già esistente;
 - diversificare la produzione di uno stabilimento attraverso prodotti nuovi aggiuntivi;
 - trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento;
 - acquisire degli attivi di uno stabilimento;
- Non sono ammissibili le spese:
- per beni di importo inferiore ad euro 516,46;
 - relative a "terreni e fabbricati", incluse le opere murarie, e "immobilizzazioni in corso

e acconti";

- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento

La concessione del contributo è subordinata all'adozione di una delibera di finanziamento che va assunta da una banca o da un intermediario finanziario entro il 31 dicembre 2016.

Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve:

- essere deliberato diretta a copertura degli investimenti;
- deve avere durata massima di 5 anni;
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro;
- essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto.

Gli investimenti vanno conclusi entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento stipulato con la banca o l'intermediario finanziario.

Federico GIULIANI
Studio Moser

ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE: precisazione

La legge n.217/1983 definisce affittacamere la struttura composta da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Si fa presente che la normativa cambia a livello regionale e/o locale e quindi va verificato localmente.

L'attività di affittacamere svolta da un privato in modo non professionale darebbe luogo a proventi fuori campo Iva ed inquadrabili, ai fini delle imposte dirette, tra i redditi diversi.

L'attività si considera non professionale se esercitata in modo non abituale, non organizzata e senza la fornitura di servizi accessori al pernottamento quali ad esempio il riassetto delle stanze e/o il cambio della biancheria. In caso contrario si considera attività d'impresa con conseguente assoggettamento dei proventi ad IVA ed alla disciplina del reddito d'impresa.

Lucia ZANDONELLA
Studio Zandonella e Shuster

VERIFICHE FISCALI: diritto al contraddittorio

L'avviso di irregolarità è la comunicazione che viene inviata al contribuente a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni, disciplinata dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 (o del controllo formale disciplinato dall'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).

In giurisprudenza è stata più volte affrontata la questione delle conseguenze della omessa notifica della comunicazione di irregolarità prevista dalla citata normativa.

In particolare, dall'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità emerge come gli Uffici talvolta omettano di comunicare l'esito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni quando tale controllo non abbia fatto emergere errori o incongruenze, ma solo omessi o parziali versamenti.

L'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) ha introdotto la sanzione della nullità per le liquidazioni formali delle dichiarazioni dei redditi che non siano precedute, nei casi di incertezze su aspetti rilevanti, da un confronto con il contribuente al quale devono essere richiesti i chiarimenti necessari o i documenti mancanti (da produrre in un termine non inferiore a trenta giorni), dando valenza procedimentale a quella comunicazione di irregolarità a tutti nota come "avviso bonario": un obbligo di contraddittorio subordinato alle questioni che presentano elementi di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanze che hanno generato, come è facile intuire, un diffuso contenzioso tributario.

In tema di verifiche fiscali, invece, il Legislatore dello Statuto ha introdotto un margine di 60 giorni, dopo la notifica del processo verbale di constatazione, che deve essere rispettato dall'Agenzia delle Entrate, e che non consente l'emissione dell'avviso di accertamento; la ratio di tale disposizione è quella di consentire "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente", di presentare deduzioni difensive, generando così quello che potremmo definire un potenziale contraddittorio in forma scritta.

Il principio stabilito dalle norme in questione viene sacrificato tutte le volte che l'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni, senza segnalare o motivare l'urgenza che avrebbe giustificato tale comportamento. La conseguenza è stata che i contribuenti hanno eccepito la violazione della norma chiedendo all'organo giudicante l'annullamento dell'atto, valorizzando il principio dell'invalidità derivata, che sancisce la nullità dell'atto finale se nella fase precedente si sono verificate violazioni di disposi-



zioni procedurali.

La circostanza che le norme non contengano nessuna espressa sanzione nei confronti dell'Ufficio che non si attiene a tali disposizioni, ha portato l'Amministrazione finanziaria a sostenere la tesi che la disposizione avesse carattere meramente organizzatorio; nel tempo però si è andata affermando la necessità da parte dell'Ufficio impositore di attendere lo spirare di tale termine e ad effettuare un esame critico delle osservazioni eventualmente formulate dal contribuente.

Da un'attenta lettura della norma, si desume che il mancato rispetto dei 60 giorni non conduce sic et simpliciter alla nullità dell'atto, ma occorre valutare se sussistono, e sono esplicitate e documentate, le ragioni di particolare e motivata urgenza che consentono la notifica anticipata dell'avviso di accertamento.

Nemmeno l'approssimarsi della scadenza del termine per la notifica dell'avviso di accertamento è ritenuto valido motivo per una deroga alla regola dei 60 giorni. Carenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria, che portano a eseguire l'attività di controllo a ridosso del termine ultimo previsto dalla legge, non possono essere causa di compressione dei diritti dei contribuenti, in questo caso del diritto di difesa (possibilità di presentare una memoria) sancito dalla Costituzione e ribadito dallo Statuto dei diritti del Contribuente.

Il contribuente perciò, che riceve comunicazioni di questo tipo, può instaurare un contraddittorio con l'Ufficio che può concludersi o con l'archiviazione della posizione (ove dimostri che la comunicazione bonaria risultava errata) o con il pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni.

Piergiorgio FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

obbligata al pagamento. Stessa cosa, in linea generale, per conviventi e coinquilini che non fanno parte della famiglia anagrafica.

Sull'argomento il sottosegretario al Mise Antonello Giacomelli ha affermato che il Governo non ha "cambiato il presupposto né la platea ma solo la modalità di pagamento"; inoltre, ha aggiunto, "dal Consiglio di Stato sono poi arrivati suggerimenti compatibili con il nostro impianto che è così uscito rafforzato da questa vicenda".

Si ricorda che l'obbligo di pagare il canone in bolletta è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

(Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2016, pag. 19)

Obbligo di rispettare la privacy nell'attività di recupero crediti

È stata battezzata "Privacy e recupero crediti" la guida predisposta recentemente dal Garante per la privacy dedicata all'individuazione delle procedure corrette da seguire nell'attività di recupero dei crediti. In particolare, il documento bolla come vietati i seguenti comportamenti:

- comunicare senza un giustificato motivo informazioni relative a mancati pagamenti a persone diverse dal debitore; il divieto non viene meno neppure nel caso in cui si tratti di un collega di lavoro o di un familiare;
- utilizzare tecniche finalizzate ad intromettere l'interessato;
- inviare per posta richieste con buste riportanti diciture esplicite (come ad esempio la scritta "recupero crediti"). Le sollecitazioni di pagamento devono infatti essere inserite in plichi chiusi e senza scritte specifiche;
- affiggere avvisi di mora o documenti simili sulla porta dell'abitazione del debitore;
- comunicare attraverso solleciti telefonici preregistrati;
- effettuare visite a domicilio o sul luogo di lavoro.

(Italia Oggi del 16 aprile 2016, pag. 29)

Vantaggi per chi opererà per la fatturazione elettronica

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la fatturazione elettronica - divenuta obbligatoria un anno fa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - si allargherà anche ai privati. I contribuenti che aderiranno al nuovo sistema potranno usufruire di una serie di vantaggi: esonero dallo spesometro, dalle comunicazioni delle operazioni effettuate con operatori situati in Paesi black list, dall'invio dei modelli Intrastat, nonché diritto al rimborso Iva entro tre mesi dalla richiesta; prevista infine anche la riduzione di un anno dei termini previsti per gli accertamenti tributari (si ricorda che tali termini sono stati modificati da ultimo dalla legge di Stabilità 2016 - legge 28 dicembre 2015, n. 208). Di converso, è probabile che nei confronti dei soggetti che non opereranno per la fatturazione elettronica il Fisco "appesantirà" gli adempimenti connessi allo spesometro.

Il software necessario per procedere con la fattura elettronica sarà messo a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione fiscale.

(Italia Oggi Sette del 18 aprile 2016, pag. 1)

RASSEGNA STAMPA

sintesi

Studi medici senza Irap

Non possono essere assoggettati ad Irap gli studi medici convenzionati, in quanto lo svolgimento in forma associata dell'attività di medicina generale non è assimilabile alle associazioni senza personalità giuridica di cui all'art. 5 del Tuir. Inoltre, la presenza di collaboratori (come un'infermiera o una segretaria) non integra di per sé i presupposti richiesti dal Legislatore ai fini della configurabilità di una autonoma organizzazione. Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7291/2016, intervenuta su un tema che ha registrato nel corso degli anni il formarsi di orientamenti giurisprudenziali diffusi. Per i giudici di legittimità, in particolare, "Non sembra possano ravvisarsi i tratti dell'associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del Tuir nella figura della "forma associativa" della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Ssn, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mediante l'impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale".

(Italia Oggi del 14 aprile 2016, pag. 29)

Entro l'estate un nuovo elenco di paradisi fiscali

Sarà pubblicato a breve (probabilmente entro l'estate) un nuovo elenco dei Paesi che la Commissione europea considera paradisi fiscali, in quanto non rispettano determinati standard di trasparenza. Non solo: le società che operano nell'Unione con un fatturato superiore a 750 milioni di euro saranno tenute a comunicare i rapporti intrattenuti con tali territori offshore.

È quanto prevede l'ultima versione della proposta di direttiva sul Country by country reporting, presentata ieri. Al riguardo, il documento precisa che "È importante sottolineare che, a differenza della "lista paneuropea", l'elenco comune UE prevederà delle contromisure per i paesi elencati che si rifiutano di conformarsi alle norme di buona governance fiscale"; inoltre, è "fondamentale fornire sostegno politico inequivocabile per la preparazione della lista, in modo che possa essere portata avanti senza indugio".

(Italia Oggi del 13 aprile 2016, pag. 30)

Anche per i reati tributari pensione pignorabile solo entro il 20 per cento

La pensione non può mai essere pignorata o sequestrata per importi superiori al 20 per cento del suo ammontare, neppure nel caso in cui il beneficiario sia imputato di omesso versamento dell'Iva per oltre due milioni di euro.

Si tratta infatti di una "regola generale dell'ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti (nella misura dei 4/5 del loro importo netto) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 della Costituzione": lo ha affermato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 15099/2016.

(Italia Oggi del 13 aprile 2016, pag. 34)

Unico precompilato soltanto in modalità "fai-da-te"

L'Unico precompilato potrà essere utiliz-

UNICO 2016 PERSONE FISICHE: rivalutazione dei terreni e partecipazioni

Nei quadri RM e RT di UNICO PF 2016 trovano collocazione le informazioni relative, rispettivamente, alla rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti al **1° gennaio 2015**. La norma, in linea con i precedenti anni, prevede la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, non detenuti in regime d'impresa.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola consente di rideterminare il costo o valore di acquisto ai contribuenti che detenevano alla data del **1° gennaio 2015** partecipazioni e terreni. Al fine di poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente era tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva rapportata al valore risultante da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Per effetto della rivalutazione di partecipazioni e terreni perfezionata nel 2015, il costo di acquisto rideterminato è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis, del T.U.I.R.); il perfezionamento dell'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni era condizionato, nel 2015, al versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Relazione di stima per le partecipazioni

Per le partecipazioni, il valore è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società calcolato sulla base della perizia giurata. In merito a quest'ultima si rileva che:

- alla redazione della perizia di stima si applicano le norme in materia di responsabilità disciplinate, tra l'altro, dal codice di procedura civile;
- può essere predisposta esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
- deve essere riferita all'intero patrimonio sociale;
- se predisposta per conto della società, il relativo onere è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;

- qualora, invece, sia predisposta per conto dei soci, la stessa aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

Versamento dell'imposta sostitutiva

Il versamento (imposta in un'unica soluzione ovvero prima rata) costituisce il perfezionamento della rivalutazione. L'imposta sostitutiva deve essere versata mediante Mod. F24 utilizzando i codici tributo istituiti in proposito.

Una volta perfezionata la rivalutazione, il costo di acquisto rideterminato diventa la base di riferimento per il calcolo dei redditi diversi derivanti dalla cessione di partecipazioni e terreni.

Aspetti dichiarativi

Rivalutazione delle partecipazioni

Ai fini del Modello, come già previsto in UNICO PF 2015, nei righe RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° gennaio 2015** per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato. Il versamento dell'imposta sostitutiva doveva essere effettuato entro il **30 giugno 2015** in un'unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

Rivalutazione parziale delle partecipazioni

Si ricorda che è consentito rideterminare il valore di acquisto anche in misura parziale, ovvero soltanto per una parte della partecipazione detenuta. Qualora i titoli (o le quote) siano stati acquistati in momenti diversi, ai fini dell'individuazione delle partecipazioni per le quali è rideterminato il costo od il valore di acquisto, dovranno essere considerate quelle acquisite per ultime.

Rivalutazione dei terreni

Nella Sezione X del quadro RM vanno indicate informazioni simili a quelle del quadro RT per le partecipazioni anche per i valori dei terreni. Nei righi da RM20 a RM22 devono infatti essere distintamente indicate, per l'anno 2015, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% su tale importo.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun proprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta. Ai fini compilativi, nei suddetti righi del quadro RM è necessario indicare:

- nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 4, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la

casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Effetti dell'omessa indicazione in UNICO

Con riguardo agli aspetti meramente dichiarativi, l'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 1/E/2013) ha chiarito che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Ne consegue che l'omessa indicazione nel modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una mera violazione formale ed in ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rivalutazione.

Diritti edificatori

L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 1/E/2013) ha ritenuto che, ai fini della possibilità di usufruire della procedura di rideterminazione del valore dei beni, lo "ius aedificandi" possa essere considerato distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno e che sia possibile provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti di cui il contribuente risulti titolare alla data di riferimento (1° gennaio 2015 nel caso di specie). Trattasi di quei diritti edificatori (cubatura) che possono essere ceduti autonomamente dal terreno o dal fabbricato e sono assimilati agli immobili.

Piergiorgio FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO: operazioni con l'estero

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha emanato un documento (la Circolare n. 10/E del 4/4/2016) con la quale ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del nuovo regime forfettario, anche alla luce delle modifiche apportate con la legge di stabilità per il 2016, e chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione del regime agevolato.

La citata circolare chiarisce (al punto 4.1.2) che, ai fini Iva, i contribuenti che applicano il regime forfettario, sono soggetti agli obblighi di:

- numerazione e conservazione delle fatture di

acquisto e delle bollette doganali;

- certificazione dei corrispettivi;
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.

La circolare poi individua le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni attive e passive con operatori non residenti. In particolare, i contribuenti che applicano il

RASSEGNA STAMPA

sintesi

zato - in modalità "fa-da-te" - da persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non compilano il modello Iva e che non hanno redditi da partecipazione. Nel caso in cui il contribuente intendesse rivolgersi a un Caf oppure a un intermediario, non essendo prevista la delega si applicheranno le modalità ordinarie. Inoltre, a differenza del 730, il contribuente che si avvale dell'Unico precompilato sarà sempre soggetto ai controlli dell'Agenzia delle Entrate anche qualora accettasse, senza modifiche, la dichiarazione con i dati inseriti dal Fisco. Dal punto di vista tecnico, nell'ambiente Unico web il contribuente potrà scegliere se completare la dichiarazione ex novo oppure utilizzare i dati della dichiarazione precompilata, ai fini della predisposizione della dichiarazione tradizionale. Si tenga presente, infine, che l'Unico potrà essere modificato attraverso una dichiarazione correttiva (da presentare entro il 30 settembre 2016) oppure annullato (qualora non sia ancora iniziata la fase di liquidazione della medesima).

(Italia Oggi del 9 aprile 2016, pag. 47)

La frode fiscale può coinvolgere anche consulenti e sindaci

Possono essere chiamati a rispondere penalmente della frode fiscale anche i consulenti e i sindaci di società nel caso in cui abbiano partecipato alla condotta fraudolenta al fine di distrarre l'Iva dalle casse dell'Erario, a prescindere dalla conoscenza dello stato di dissesto. Lo ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14045 del 7 aprile.

Per i giudici di legittimità, in particolare, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore. A tal fine non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società.

(Italia Oggi del 8 aprile 2016, pag. 27)

Europa senza una strategia unitaria nella lotta all'evasione fiscale

Negli ultimi tempi a livello comunitario si intravedono alcuni passi che vanno nella direzione di una (auspicata) realizzazione di strategie comuni in materia tributaria: in tale contesto vanno letti, ad esempio, gli accordi raggiunti dall'Unione europea con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino e Liechtenstein, la presentazione della proposta di attuare misure finalizzate allo scambio di informazioni sulle multinazionali (Cbcr), il confronto sorto in merito alla proposta di adottare un criterio unico della base imponibile (Ccctb).

Si tratta tuttavia di iniziative "timide", che non incidono su una situazione che vede gli Stati agire per lo più in ordine sparso, anche nell'attività di contrasto all'evasione fiscale. Quello tracciato è il filo conduttore del rapporto sulla tassazione nei Paesi membri, recentemente predisposto dalla Commissione europea.

(Italia Oggi del 5 aprile 2016, pag. 31)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

regime forfetario sono tenuti ad assolvere i seguenti adempimenti:

A) cessioni intracomunitarie di beni: le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie (sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura). Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione, soggetta al regime in esame, "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331". Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (comma 58 lettera b));

B) acquisti di beni intracomunitari: gli adempimenti si differenziano in base al loro ammontare:

- se gli acquisti da Paesi comunitari sono di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, l'acquirente che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat (salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia).

• quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue, e pertanto l'acquirente che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:

- iscrizione al VIES;
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'Iva relativa;
- compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

C) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi: tali operazioni rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972.

Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. L'acquirente che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.

D) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate: effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime forfetario e a tali operazioni si applicano gli articoli 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633/1972, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell' 8, comma 1, lettera c) e comma 2 (dichiarazione d'intento per esportatori abituali).

Roberto BUGLISI
Servimprese srl stp

CREDITO IVA: nuovo modello TR

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21.3.2016 è stato approvato il nuovo modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale; il medesimo Provvedimento ha inoltre approvato le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

L'art. 38-bis del DPR 633/72 consente ai soggetti IVA di chiedere il rimborso dell'ecedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno e, in alternativa, l'art. 8 del DPR 14.10.99 n. 542 prevede la possibilità di utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24.

Le relative istanze devono essere presentate utilizzando il modello IVA TR.

Il nuovo modello IVA TR presenta le seguenti novità:

- in corrispondenza dei quadri TA e TB risultano recepite le modifiche introdotte Legge di Stabilità 2016 in materia di aliquote IVA e di percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

In particolare la Legge di Stabilità ha introdotto la nuova aliquota del 5% per alcune operazioni effettuate dalle cooperative sociali e loro consorzi, mentre il DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della Legge di Stabilità, ha elevato le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina da parte dei produttori agricoli, rispettivamente, dal 7% al 7,65% e dal 7,3% al 7,95% ed ha innalzato la percentuale prevista per le cessioni di latte fresco dall'8,8% al 10%;

- nella sezione "Casi particolari di compilazione" del frontespizio il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato "Modifica istanza precedente". Tale casella dovrà essere barrata nel caso in cui si intenda modificare un'istanza precedente (secondo le indicazioni contenute nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99/2014 e nella Circolare n. 35/2015).

Le istruzioni per la compilazione del rigo TD8 sono state aggiornate in modo da comprendere, fra i soggetti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso, anche coloro che esercitano attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 2007 59.14.00), i quali devono indicare il codice "7" in corrispondenza della casella 1 del suddetto rigo.

Il nuovo modello IVA TR deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

Il modello IVA TR deve essere presentato, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, l'istanza per il rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre del 2016 deve essere presentata entro il 2.5.2016 (il 30.4.2016 cade di sabato).

Alessandro DALMONEGO
Studio Fronza Comm. Ass.ti